



**Regolamento per la gestione dell'istruttoria delle istanze presentate sulla piattaforma "Bandi online" di Regione Lombardia ai fini dell'esercizio temporaneo della professione sanitaria di medico e infermiere in base a una qualifica professionale conseguita all'estero - *Riconoscimento semplificato***

*(art. 13 DL 17 marzo 2020, n. 18 e s.m.i)*

**REG RTE 01**

(Approvato con Decreto n.605 /DGi del26/07/2023)

Preparato	MARIACRISTINA TAVERNA SC GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE
Verificato	SILVIA LIGGERI DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Approvato	LORELLA CECCONAMI
Identificato ed editato	ANNA PAIANO REFERENTE QUALITA'

Rev.	Descrizione modifica	Data di applicazione
Rev. 0	Approvazione regolamento	Data di approvazione



## Premessa

Il D.L. n. 18, del 17.03.2020 recante *“Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 1<sup>1</sup>, co. 1, L. n. 27 del 24.04.2020, all'art. 13<sup>2</sup> dispone la *“Deroga<sup>3</sup> alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e in materia di cittadinanza per l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione”*, disciplinando l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie a seguito di riconoscimento regionale.

Il suddetto riferimento normativo, successivamente modificato e integrato, stabilisce che in deroga agli artt. 49<sup>4</sup> e 50<sup>5</sup> del *“Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle*

---

<sup>1</sup> Art. 1, co. 1, L. 24.04.2020, dispone che *“Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge”*.

<sup>2</sup> Art. 13<sup>2</sup>, D.L. n. 18, del 17.03.2020 e s.m.i., dispone che: *“Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 e successive modificazioni, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 206 e successive modificazioni, è consentito l'esercizio temporaneo di qualifiche professionali sanitarie ai professionisti che intendono esercitare sul territorio nazionale una professione sanitaria conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea. Gli interessati presentano istanza corredata di un certificato di iscrizione all'albo del Paese di provenienza alle regioni e Province autonome, che possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto legge 9 marzo 2020, n. 14”*.

<sup>3</sup> Per *“riconoscimento in deroga”* si intende l'atto rilasciato da ciascuna Regione e Provincia autonoma, in esito ad un procedimento amministrativo, con il quale viene attestato il possesso da parte degli interessati dei requisiti che consentono l'esercizio temporaneo, sul territorio, delle qualifiche professionali sanitarie o della qualifica di operatore socio-sanitario, in deroga alle norme sul riconoscimento delle predette qualifiche professionali. Il predetto riconoscimento, pertanto, non sostituisce né si sovrappone parzialmente al decreto di riconoscimento di un titolo di studio sanitario conseguito in un Paese comunitario o extracomunitario, ai fini dell'esercizio in Italia dell'attività professionale, rilasciato dal Ministero della Salute, che consente la regolare iscrizione all'Ordine professionale di riferimento.

<sup>4</sup> Art 49 D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, aggiornato con le modifiche apportate dal D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334, in materia di immigrazione, *“Riconoscimento titoli abilitanti all'esercizio delle professioni”*, dispone che: *“I cittadini stranieri, regolarmente soggiornanti in Italia che intendono iscriversi agli ordini, collegi ed elenchi speciali istituiti presso le amministrazioni competenti, nell'ambito delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, del Testo Unico e del presente Regolamento, se in possesso di un titolo abilitante all'esercizio di una professione, conseguito in un Paese non appartenente, all'Unione europea, possono richiederne il riconoscimento ai fini dell'esercizio in Italia, come lavoratori autonomi o dipendenti, delle professioni corrispondenti. 1-bis Il riconoscimento del titolo può essere richiesto anche dagli stranieri non soggiornanti in Italia. Le Amministrazioni interessate, ricevuta la domanda, provvedono a quanto di loro competenza. L'ingresso in Italia per lavoro sia autonomo che subordinato, nel campo delle professioni sanitarie è, comunque, condizionato al riconoscimento del titolo di studio effettuato dal Ministero competente. 2. Per le procedure di riconoscimento dei titoli di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e Decreto Legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita. 3. Ove ricorrano le condizioni previste dai Decreti Legislativi di cui al comma 2 per l'applicazione delle misure compensative, il Ministro competente, cui è presentata la domanda di riconoscimento, sentite le conferenze dei servizi di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 115 del 1992 e all'articolo 14 del Decreto Legislativo n. 319 del 1994, può stabilire, con proprio decreto, che il riconoscimento sia subordinato ad una misura compensativa, consistente nel superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di svolgimento della predetta misura compensativa, nonché i contenuti della formazione e le sedi presso le quali la stessa deve essere acquisita, per la cui realizzazione ci si può avvalere delle Regioni e delle Province autonome. 3-bis. Nel caso in cui il riconoscimento è subordinato al superamento di una misura compensativa ed il richiedente si trova all'estero, viene rilasciato un visto d'ingresso per studio, per il periodo necessario all'espletamento della suddetta misura compensativa. 4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano anche ai fini del riconoscimento di titoli rilasciati da Paesi terzi, abilitanti all'esercizio di professioni regolate da specifiche direttive della Unione Europea”*.

<sup>5</sup> Art. 50 D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, aggiornato con le modifiche apportate dal D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334, in materia di



disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286<sup>6</sup> di cui al D.P.R. n. 394<sup>6</sup> del 31.08.1999 e alle disposizioni "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania" di cui al D. Lgs. n. 206, del 09.11.2007, è consentito l'esercizio temporaneo di qualifiche professionali sanitarie ai professionisti che intendono esercitare sul territorio nazionale una professione sanitaria conseguita all'estero, regolata da specifiche direttive dell'Unione Europea.

Ai fini del riconoscimento semplificato, ai sensi dell'art. 13 del D.L. n. 18/2020 (sopra citato), i Soggetti interessati devono presentare apposita domanda alle Regioni presso le quali sono presenti le strutture in cui i richiedenti intendono svolgere l'attività, nel rispetto di modalità e termini specificatamente definiti. Sempre l'art. 13 più volte richiamato non prevede il riconoscimento della specializzazione per quanto riguarda l'esercizio della professione di medico che non è, quindi, oggetto di specifico riconoscimento.

Regione Lombardia, alla luce di quanto sopra esposto, con Decreto della Direzione Generale Welfare n. 1154<sup>7</sup>, del 31.01.23, ha approvato "l'Avviso pubblico per la presentazione delle

---

immigrazione, "Disposizioni particolari per gli esercenti le professioni sanitarie", dispone che: 1. Presso il Ministero della Sanità sono istituiti elenchi speciali per gli esercenti le professioni sanitarie sprovviste di ordine o collegio professionale. 2. Per l'iscrizione e la cancellazione dagli elenchi speciali si osservano per quanto compatibili le disposizioni contenute nel Capo I del Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Il Ministro della Sanità pubblica annualmente gli elenchi speciali di cui al comma 1 nonché gli elenchi degli stranieri che hanno ottenuto il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria. 4. L'iscrizione negli albi professionali e quella negli elenchi speciali di cui al comma 1 sono disposte previo accertamento della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, con modalità stabilite dal Ministero della Sanità. All'accertamento provvedono, prima dell'iscrizione, gli ordini e collegi professionali e il Ministero della Sanità, con oneri a carico degli interessati. 5. (Soppresso). 6. (Comma non ammesso al «Visto» della Corte dei Conti). 7. Con le procedure di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 49, il Ministero della Sanità provvede altresì, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, al riconoscimento dei titoli accademici, di studio e di formazione professionale, complementari di titoli abilitanti all'esercizio di una professione o arte sanitaria, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione Europea. 8. La dichiarazione di equipollenza dei titoli accademici nelle discipline sanitarie, conseguiti all'estero, nonché l'ammissione ai corrispondenti esami di diploma, di laurea o di abilitazione, con dispensa totale o parziale degli esami di profitto, non danno titolo all'esercizio delle relative professioni. A tal fine, deve essere acquisito il preventivo parere del Ministero della Salute; il parere negativo non consente l'iscrizione agli albi professionali o agli elenchi speciali per l'esercizio delle relative professioni sul territorio nazionale e dei Paesi dell'Unione Europea. 8-bis. Entro due anni dalla data di rilascio del decreto di riconoscimento, il professionista deve iscriversi al relativo albo professionale, ove esistente. Trascorso tale termine, il decreto di riconoscimento perde efficacia. Per le professioni non costituite in ordini o in collegi, il decreto di riconoscimento perde efficacia, qualora l'interessato non lo abbia utilizzato, a fini lavorativi, per un periodo di due anni dalla data del rilascio.

<sup>6</sup> Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

<sup>7</sup> Il Decreto n. 1154, del 31.01.2023 ha ad oggetto la "Presentazione delle domande ai fini dell'esercizio temporaneo della professione sanitaria di medico e infermiere in base a una qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 e s.m.i. – approvazione avviso pubblico".



*domande ai fini dell'esercizio temporaneo della professione sanitaria di medico e infermiere in base a una qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 e s.m.i.*”, stabilendo che le domande stesse da parte degli interessati debbano essere presentate esclusivamente sulla piattaforma “*Bandi online*” di Regione Lombardia, all'indirizzo [www.bandiregione.lombardia.it](http://www.bandiregione.lombardia.it).

Nello stesso decreto, Regione Lombardia, richiamando la DGR n. 7515<sup>8</sup> del 15.12.2022, ha altresì stabilito di avvalersi, per l'istruttoria delle istanze, delle ATS territorialmente competenti. Nella ratio normativa, le Regioni e le Province autonome chiamate al rilascio dell'atto che attesta il possesso dei requisiti previsti per l'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa, in deroga al riconoscimento dei titoli da parte del Ministero della Salute, sono competenti per quanto attiene al proprio Servizio Sanitario Regionale e l'ottenimento dell'atto stesso è preordinato all'impiego degli interessati, laddove si registri una carenza di personale, presso le strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche o private o private accreditate.

In ragione del bene tutelato, è interesse delle Regioni e Province autonome presidiare la qualità dell'assistenza e delle prestazioni erogate dagli operatori reclutati temporaneamente, nonché la sicurezza degli assistiti facendo ricorso all'individuazione di precisi requisiti che gli interessati devono possedere ai fini della presentazione dell'istanza volta ad ottenere l'atto regionale o provinciale che attesta il possesso di tali requisiti necessari per l'esercizio temporaneo di attività lavorativa.

Regione Lombardia ha demandato alle Agenzie di Tutela della Salute (ATS), territorialmente competenti, l'iter istruttorio finalizzato alla verifica amministrativa delle istanze di riconoscimento semplificato. Ciascuna ATS ha individuato e comunicato al superiore livello regionale un Referente di processo e contestualizzato il procedimento all'interno della propria struttura organizzativa.

## **Art. 1 Oggetto**

Il presente Regolamento disciplina l'iter istruttorio, svolto da ATS di Pavia a supporto di Regione Lombardia, finalizzato alla validazione/diniego delle copie delle istanze depositate nella piattaforma regionale da parte dei Soggetti Interessati, per l'esercizio temporaneo della

---

<sup>8</sup> La DGR n. 7515, del 15.12.2022 ha dato mandato alla U.O. Personale, Professioni del SSR e Sistema universitario della Direzione Generale Welfare di provvedere alla gestione informatizzata di raccolta delle istanze dei professionisti che intendono esercitare la professione sanitaria di medico ed infermiere in base a una qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 avvalendosi della piattaforma Bandi Online di Regione Lombardia, procedendo all'adozione degli atti conseguenti.

professione sanitaria di medico e infermiere, in base alla qualifica professionale conseguita all'estero, *riconoscimento semplificato*. La materia è regolata da specifiche direttive dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 13, D.L. n. 18, del 17.03.2020 e s.m.i. come in premessa citate.

Il procedimento in ATS di Pavia afferisce alla Struttura Complessa (SC) Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane, per il tramite del suo responsabile, del referente individuato e degli operatori a supporto delle attività incardinati nella struttura stessa.

### **Art. 2 Presentazione della domanda**

La presentazione delle domande di riconoscimento, ai fini dell'esercizio temporaneo della professione sanitaria di medico/infermiere, può essere effettuata dal cittadino comunitario (UE) o non comunitario (extra UE) che abbia conseguito il titolo di studio per la relativa professione e l'iscrizione all'albo del Paese di provenienza.

La domanda può essere presentata direttamente o tramite delegato (persona fisica o giuridica).

### **Art. 3 Modalità per la presentazione della domanda**

L'istanza è presentata a Regione Lombardia - Direzione Generale Welfare, unicamente tramite piattaforma informatica "*Bandi online*", all'indirizzo [www.bandi.regione.lombardia.it](http://www.bandi.regione.lombardia.it), nel rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dall'Avviso regionale, al quale si rimanda per tutti gli elementi di dettaglio, stante la modalità di visualizzazione delle domande attraverso il programma regionale.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione considerata comunque la modalità di visualizzazione attraverso il programma regionale:

- a) copia di un documento di identità in corso di validità. Si intende per documento di identità la carta d'identità ed ogni altro documento munito di fotografia del titolare rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, dall'amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con finalità prevalente di dimostrare l'identità personale del suo titolare;
- b) eventuale copia di delega firmata da delegante e delegato con relativa copia di documento di identità;
- c) copia del titolo di studio di cui si chiede il riconoscimento, con relativa traduzione in italiano, autenticate;
- d) copia del certificato di iscrizione all'Albo professionale del paese in cui il titolo è stato

conseguito, con relativa traduzione in italiano, autenticate;

e) indicazione della struttura sanitaria presso la quale si svolgerà l'attività.

La traduzione del titolo di studio e del certificato di iscrizione all'Albo professionale devono essere redatte da un traduttore giurato/asseverato presso un tribunale italiano, ovvero dall'Autorità diplomatica o consolare italiana del Paese in cui la documentazione è stata rilasciata.

Tutta la documentazione, istanza e relativi allegati, considerate le modalità previste da Regione Lombardia di caricamento della stessa (scansione) su piattaforma informatizzata, sono visionabili da questa Agenzia a video o in stampa cartacea.

#### **Art. 4. Istruttoria di ATS di Pavia**

La Struttura Complessa Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane di ATS di Pavia effettua, per il tramite degli operatori individuati, l'accesso alla piattaforma regionale in cui sono depositate le istanze, di norma, con cadenza almeno settimanale, per la verifica delle stesse e/o del loro stato di lavorazione.

In base allo stato di lavorazione, le istanze sono, automaticamente, contrassegnate dal programma, come di seguito indicato:

- bollino verde: *da prendere in carico/da lavorare,*
- bollino rosso: *in attesa di integrazione documentale, validate/non validate.*

La presa in carico delle istanze si sostanzia nel seguente iter:

1. scarico della copia della documentazione depositata e creazione del relativo fascicolo nominativo per ciascun richiedente;
2. analisi della documentazione scaricata;
3. gestione dell'istruttoria di validazione. L'istruttoria comporta:
  - 3.1 la richiesta di integrazione documentale, qualora la documentazione depositata dal richiedente risulti incompleta;
  - 3.2 la validazione dell'istanza;
  - 3.3 la non validazione dell'istanza.

Le istanze depositate sul programma sono oggetto di monitoraggio attraverso un report che consente di fornire lo stato di lavorazione delle pratiche al Responsabile della SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane, al Referente individuato, alla Direzione dell'Agenzia e al superiore livello regionale, in caso di specifiche richieste.

Attraverso il report, gli operatori individuati della SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane, effettuano il costante aggiornamento dello stato di lavorazione delle richieste presenti sul

programma regionale, effettuando accessi informatici almeno settimanali, come già sopra evidenziato.

Gli accessi sono effettuati per verificare la presenza di eventuali nuove istanze o di integrazioni documentali, in precedenza richieste, e riferite a istanze già presentate.

Gli operatori individuati trasmettono al Responsabile della SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane e al Referente individuato, sempre attraverso il report, un aggiornamento settimanale dello stato istruttorio delle pratiche, evidenziando le situazioni riscontrate e lo stato di avanzamento di ciascuna richiesta, ai fini della validazione o non validazione o della necessaria integrazione istruttoria.

In casi specifici possono essere attivati contatti con il delegato dal Soggetto che presenta l'istanza, con la finalità della chiusura della procedura in tempi congrui.

Per la gestione più efficiente delle comunicazioni riferite al procedimento in argomento è stato attivato e trasmesso al superiore livello regionale un indirizzo ad hoc di posta elettronica: [riconoscimentotitoliesteri@ats-pavia.it](mailto:riconoscimentotitoliesteri@ats-pavia.it).

#### **Art. 5 Integrazione documentale**

Ai sensi dell'avviso regionale, in caso di domanda incompleta, fatta eccezione per i casi di non validazione di cui al successivo art. 7, la SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane provvederà ad informare l'istante, mediante comunicazione sulla piattaforma "*Bandi online*" di Regione Lombardia, specificando in apposito "*campo*" le motivazioni della richiesta di integrazione.

L'integrazione della domanda dovrà avvenire sulla predetta piattaforma, da parte dell'istante, nel termine di 30 giorni dalla ricezione della richiesta stessa.

#### **Art. 6 Validazione della domanda**

L'ATS di Pavia, previa verifica istruttoria (ovvero, preso atto che l'interessato ha presentato la documentazione richiesta ed è in possesso dei requisiti previsti), provvede alla validazione della domanda nel caso in cui la documentazione caricata sul programma corrisponda nella forma e nei contenuti a quanto disposto dal Bando.

La validazione è effettuata, con le modalità previste dal programma, utilizzando il seguente format (stabilito dal superiore livello regionale), da inserire nello specifico "*campo*":

*"VISTO l'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 "Deroga alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e in materia di cittadinanza per l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione" e ss.mm.ii.;*

*Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Pavia*

*V.le Indipendenza, 3 - 27100 PAVIA - [www.ats-pavia.it](http://www.ats-pavia.it)*

*D.G.R. cost. n. X/4469 del 10.12.2015 - Partita I.V.A. 02613260187*

*Centralino tel. 0382 4311 - Posta Elettronica Certificata (PEC): [protocollo@pec.ats-pavia.it](mailto:protocollo@pec.ats-pavia.it)*



*VISTO l'art. 6 bis del D.L. 23 luglio 2021, n. 105 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 16 settembre 2021, n. 126;*

*VISTO il decreto-legge 30 marzo 2023 n. 34 e in particolare l'art. 15 che abroga l'articolo 4-ter, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14;*

*VISTA l'istanza pervenuta;*

*PRESO ATTO della documentazione prodotta dall'interessato ed in particolare il titolo di studio e l'iscrizione all'albo;*

*CONSIDERATO CHE è fatto salvo da parte degli enti di procedere alla richiesta di ulteriore documentazione all'interessato in fase di reclutamento;*

*RICORDATO CHE per il riconoscimento ordinario della qualifica professionale posseduta, l'interessato dovrà presentare richiesta al Ministero della Salute;*

#### **SI PRENDE ATTO**

*che il Sig./Sig.ra ..... è in possesso della documentazione prevista dall'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 e ss.mm.ii. ai fini dell'esercizio temporaneo della professione di ....., in Regione Lombardia, fino alla relativa scadenza di legge.”*

#### **Art. 7 Non validazione della domanda**

La domanda non può essere accolta qualora non risulta corredata di:

- titolo di studio;
- certificato di iscrizione all'albo del Paese di provenienza, o documento considerato normativamente equipollente;
- delega, nel caso in cui l'istanza sia presentata da un terzo.

Il diniego è effettuato, con le modalità previste dal programma, utilizzando il seguente format (stabilito dal superiore livello regionale), da inserire nello specifico “campo”:

*“Con riferimento alla pratica ad oggetto, si segnala che non risulta trasmesso: il titolo di studio e/o il certificato di iscrizione all'albo del Paese di provenienza e/o la delega.*

*Si fa presente, pertanto, che non si potrà dare ulteriore corso alla domanda presentata.*

*La S.V. potrà esperire la procedura ordinaria di riconoscimento presso il competente Ministero della Salute.*

*Distinti saluti.”*

### **Art. 8 Verifiche sulla documentazione presentata**

L'ATS di Pavia, per i tramite della struttura organizzativa SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane, si riserva di effettuare verifiche a campione richiedendo l'esibizione dell'originale della documentazione, allegata in fase di presentazione dell'istanza.

In caso di mancata esibizione e di dichiarazione non veritiera, l'Agenzia provvede a darne tempestiva comunicazione a Regione Lombardia e l'interessato decade dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato.

Le verifiche sono effettuate su un campione casuale corrispondente numericamente al 5% delle domande presentate sul portale, identificando preventivamente lo scaglione di domande soggette a controllo.

Il campione è individuato numerando progressivamente le domande presentate ed effettuando un'estrazione numerica corrispondente alla quantità del campione da verificare.

Il controllo successivo comprenderà le domande che non sono rientrate nello scaglione dal quale è stato individuato il precedente campione.

L'estrazione del campione da verificare sarà effettuata da struttura e funzione organizzativa terza, anche se interna ad ATS, rispetto alla SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane che gestisce il procedimento, individuata dal Direttore Generale nel Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Agenzia, alla presenza di n. 2 unità di personale afferenti alla segreteria di direzione.

E' di competenza della SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane acquisire dal richiedente, come sopra individuato, la documentazione in originale o in copia autentica, stante la modalità di visualizzazione delle domande attraverso il programma regionale.

### **Art. 9 Disposizioni finali**

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni normative sulla materia, nonché ai contenuti dello specifico Bando di Regione Lombardia. Sono fatte salve, anche, diverse ed ulteriori indicazioni che dovessero essere adottate dai superiori livelli istituzionali.